



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI NELL'AMBITO DEL FONDO DI FONDI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 (PON R&I) (Asse Prioritario II, priorità d'investimento 1b, azione 3)

Premessa

Il presente documento costituisce la versione vigente dell'Avviso pubblico n. 372 del 22 febbraio 2018, già modificato con atto n. 16563 dell'11.10.2018, aggiornato alla luce:

- degli esiti del Comitato per gli Investimenti del Fondo (istituito con Decreto Direttoriale prot. 1349) del 31 maggio 2017 del 21.10.2021, del 28.03.2022 e del 22giugno/8 luglio 2022 in merito alla data ultima di erogazione delle risorse, alla data di conclusione dei progetti di ricerca e alla ripartizione delle risorse tra i tre operatori;
- degli esiti del Comitato per gli Investimenti del 14 novembre 2022 in merito:
 - ✓ alla disciplina da prevedere per le variazioni in-itinere, ivi inclusi ulteriori sviluppi progettuali: inserimento di due nuovi articoli 6 bis e 6 ter.
 - ✓ Ad una interpretazione più estensiva delle tecnologie abilitanti chiave (cd. KETs) alla luce degli ultimi indirizzi della Commissione Europea¹: modifica dell'elenco di KETs inserito nell'art. 7, lettera a).

Articolo 1 - Finalità dell'Avviso

a) Il presente Avviso ha ad oggetto la procedura di selezione delle proposte progettuali (secondo le modalità esplicitate agli articoli 6 e seguenti), in attuazione dell'Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 15 dicembre 2016 tra la Banca Europea per gli Investimenti ("BEI") e l'allora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Autorità di Gestione del PON R&I 2014- 2020 ("AdG") con il quale è stato costituito un Fondo di Fondi ("FdF") ai sensi dell'art. 2 par. 27 Reg. UE 1303/2013, gestito dalla BEI con un contributo finanziario proveniente dal PON R&I (Asse Prioritario II, priorità d'investimento 1b, azione 3).

Articolo 2 - Obiettivi dell'intervento

a) La finalità del FdF è quella di promuovere proposte progettuali di ricerca (Asse Prioritario II, priorità d'investimento 1b, azione 3) inerenti alle tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Technologies - KETs) con l'obiettivo di contribuire a creare l'offerta di know-how tecnologico e di

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0795&from=DE>



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV

innovazione per le catene del valore individuate dalle aree tematiche della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI).

b) Le risorse del FdF vengono investite tramite tre Strumenti Finanziari gestiti dai seguenti Operatori:

- Fondo Ricerca e Innovazione S.r.l. Gruppo Intesa Sanpaolo/Equiter S.p.A.;
- Medio Credito Centrale (MCC);
- Banco di Sardegna S.p.A, in cooperazione con Sinloc S.p.A.

Tali Operatori sono stati individuati con le procedure di selezione pubblica 1408/2017 e 1466/2018 indette dalla BEI e agiscono attraverso i seguenti prodotti finanziari:

- i. strumenti di prestito, equity e quasi-equity (Fondo Ricerca e Innovazione S.r.l. del Gruppo Intesa Sanpaolo/Equiter S.p.A e Banco di Sardegna S.p.A, in cooperazione con Sinloc S.p.A.);
- ii. strumenti di prestito (MCC).

Articolo 3 - Soggetti ammessi a presentare le proposte

Gli investimenti nella R&I devono essere realizzati dai destinatari finali ammissibili ai sensi dei Criteri di selezione applicabili all'Asse Prioritario II, priorità d'investimento 1b, azione 3 del PON R&I http://www.ponricerca.gov.it/media/386728/ponri_14-20_criteri_di_selezione_30.03.2016.pdf

Articolo 4 - Ambito territoriale interessato

a) Gli Investimenti di R&I ammissibili al FdF sono promossi da destinatari finali localizzati nell'area target del PON R&I o che stanno portando avanti gli investimenti in R&I in una propria sede operativa in area target, in coerenza con le condizioni di ammissibilità ex art. 70 comma 2 approvate con procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza del PON R&I il 21.06.2017 a cui si fa rinvio².

b) Le aree target del PON R&I sono le regioni che nel quadro delle politiche europee di coesione sono definite regioni "meno sviluppate" (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) e regioni "in transizione" (Sardegna, Abruzzo e Molise).

c) Il riparto delle risorse disponibili di cui al presente Avviso tra le diverse categorie di regioni deve essere conforme al quadro finanziario di riferimento del PON R&I.

d) In virtù di quanto stabilito dal Comitato di Sorveglianza del Programma, ai sensi dell'art. 70 del Reg. UE 1303/2013, che consente allo Strumento Finanziario di investire fino al 15% dell'importo versato al FdF in proposte progettuali situate in Italia, ma al di fuori dell'area target, il raggio d'azione del FdF è stato esteso anche a destinatari che operano nelle regioni più sviluppate del Centro-Nord.

e) Per l'applicazione di quanto previsto al precedente paragrafo d) devono necessariamente ricorrere le condizioni previste all'Art. 70, par. 2 del Reg. UE n. 1303/2013 (RDC), di cui all'approvato

² Documento approvato con procedura scritta dal Comitato di sorveglianza del PON R&I il 21.06.2017.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV

documento richiamato in nota 1 a margine; si specifica che il nuovo testo del predetto par. 2, vigente a partire dal 2 agosto 2018 (come da art. 282 del Regolamento UE/Euratom 1046/2018), è il seguente:

“L'autorità di gestione può accettare che un'operazione si svolga al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'operazione è a vantaggio dell'area del programma;
- b) l'importo complessivo a titolo del FESR, del fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP destinato dal

programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma non supera il 15 % del sostegno del FESR, del Fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP a livello di priorità al momento dell'adozione del programma;

- c) il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate;
- d) le autorità responsabili per il programma nell'ambito del quale è finanziata l'operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'operazione.

Qualora le operazioni finanziate a titolo dei fondi e del FEAMP siano attuate fuori dall'area del programma in conformità del presente paragrafo e apportino benefici sia all'esterno che all'interno dell'area del programma, tali spese sono assegnate proporzionalmente a tali aree secondo criteri oggettivi”.

Articolo 5 - Risorse finanziarie

- a) Le risorse disponibili per gli investimenti di cui al successivo art. 6 ammontano complessivamente ad euro 248.000.000,00 nell'ambito della disponibilità dell'Asse Prioritario II, priorità d'investimento 1b, azione 3 del PON R&I.
- b) Tali risorse sono così ripartite tra i tre Strumenti Finanziari:
 - i. Fondo Ricerca e Innovazione S.r.l. (Gruppo Intesa Sanpaolo/Equiter S.p.A: strumenti di prestito, equity e quasi-equity per un importo di euro 166.000.000;
 - ii. Medio Credito Centrale (MCC): strumenti di prestito per un importo di euro 20.000.000.
 - iii. Banco di Sardegna S.p.A. in cooperazione con Sinloc S.p.a.: strumenti di prestito, equity e quasi-equity per un importo di euro 62.000.000;
- c) Gli Operatori analizzano il miglior prodotto di investimento o combinazione di prodotti di investimento da offrire per ogni singola proposta progettuale di ricerca.

Articolo 6 - Procedura di individuazione e selezione delle proposte progettuali di ricerca ammissibili



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV

- a)** I prodotti finanziari di cui al precedente articolo 5, sono offerti sulla base della presente procedura di selezione delle proposte progettuali, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) 1301/2013, coerentemente con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con la normativa comunitaria in materia di Strumenti Finanziari, nonché da quanto previsto dal PON R&I.
- b)** L'individuazione delle proposte progettuali, sottoposte ad analisi preliminare di sostenibilità finanziaria, prevede più livelli di verifica, come di seguito descritti:
- 1) una verifica di coerenza amministrativa, in capo all'Operatore dello Strumento Finanziario al quale è pervenuta la proposta progettuale, rispetto all'Azione II.3 del PON R&I, avente per oggetto i seguenti punti:
 - i. presentazione della proposta da parte dei soggetti di cui all'articolo 3;
 - ii. localizzazione degli interventi negli ambiti territoriali di cui all'articolo 4;
 - 2) una verifica di coerenza tecnico-scientifica, svolta da parte dell'Operatore dello Strumento Finanziario, sulla proposta progettuale, rispetto all'Azione II.3 del PON R&I. Tale verifica sarà eseguita dall'Operatore tramite degli esperti tecnico-scientifici competenti per settore e ambito tecnologico ed ha per oggetto quanto segue:
 - a. Livello di maturità tecnologica di cui all'art. 7
 - b. Coerenza tecnico- scientifica con le Aree di specializzazione e con le KETs di cui all'art. 7
 - c. Qualità e intensità dell'impatto innovativo della proposta progettuale desumibili tra gli altri, dai seguenti aspetti:
 - c.1) rilevanza della proposta progettuale sotto il profilo dei possibili sviluppi tecnologici con indicazione della capacità della proposta di coprire gli eventuali gap tecnologici esistenti rispetto allo stato dell'arte;
 - c.2) grado di innovatività dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte.
 - 3) una verifica, svolta da parte dell'AdG di coerenza strategico-programmatica sulla proposta progettuale, rispetto all'Azione II.3 del PON R&I, ai criteri di selezione del Programma e alla Strategia di Investimento del Fondo di Fondi, sulla base dei requisiti riscontrati dall'Operatore.
- c)** Le proposte progettuali che superano positivamente i livelli di verifica sopra descritti, sono sottoposte alla valutazione finanziaria da parte dell'Operatore che ha eseguito l'istruttoria della proposta progettuale.
- d)** All'esito positivo di questa procedura di valutazione, l'iniziativa progettuale può accedere al prodotto di investimento che l'Operatore ritiene più adeguato.
- e)** Qualora la verifica svolta dall'Operatore e dall'AdG non dia esito positivo, la proposta progettuale può essere ripresentata (all'Operatore che ha esaminato la proposta progettuale ovvero all'altro Operatore) con le dovute modifiche e/o integrazioni.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV

Articolo 6bis - Procedura in caso di variazioni progettuali

[a)] Nel caso in cui una proposta progettuale, su cui sia stato riscontrato esito positivo dei livelli di verifica di cui all'articolo 6, punto b), e che abbia avuto accesso al prodotto finanziario di un Operatore, sia oggetto di variazioni progettuali, il soggetto destinatario finale dovrà richiedere all'Operatore di valutare le variazioni progettuali ed, eventualmente, un incremento del supporto finanziario originariamente accordato.

L'Operatore procederà alla valutazione, a norma dell'art. 6 par. 1 Reg. UE 480/2014 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni normative applicabili anche in tema di aiuti di Stato, al fine di mantenere una condizione di "non aiuto", avendo altresì riguardo ad eventuali vincoli sull'entità complessiva del Quadro Economico progettuale fissati dall'Accordo Operativo sottoscritto con il Soggetto Gestore del Fondo di Fondi.

Il riesame di cui al comma precedente avverrà tramite esperti tecnico-scientifici di cui all'articolo 6, punto b), n. 2), chiamati a verificare ulteriormente le caratteristiche delle variazioni progettuali proposte:

i) in caso di variazioni progettuali che non determinino cambiamenti degli esiti della verifica di coerenza tecnico-scientifica originariamente svolta dall'Operatore, in ragione di attività compatibili con il perseguimento degli obiettivi di ambito e scopo originariamente previsti, l'Operatore fornirà comunicazione all'AdG di tale circostanza e delle variazioni che saranno implementate sulla proposta progettuale ammessa al supporto del FdF, e procederà alla valutazione finanziaria, secondo il proprio insindacabile giudizio, della procedibilità e sostenibilità dell'eventuale supporto finanziario aggiuntivo richiesto dal destinatario finale a valere sul FdF senza necessità di autorizzazione o riscontro da parte dell'AdG;

ii) in caso di variazioni progettuali che determinino cambiamenti degli esiti della verifica di coerenza tecnico-scientifica originariamente svolta dall'esperto, a titolo esemplificativo determinati da sviluppi di attività non analoghe a quelle originarie e/o previsione di nuovi obiettivi realizzativi, è invece necessario avviare i livelli di verifica di cui all'articolo 6, punto b).

[b)] Per i soli investimenti sotto forma di capitale di rischio (equity/quasi-equity) si fa rinvio alla possibilità per gli Operatori di prevedere, secondo i termini e le modalità prescritti dall'art. 42 par. 3 del Reg. UE 1303/2013, "investimenti ulteriori"; questi possono dare luogo ad un "importo limitato di pagamenti" fino al 31.12.2027, previa la costituzione di un conto di garanzia vincolato.

Articolo 6ter - Procedura in caso di variazioni in aumento del fabbisogno finanziario in casi diversi da variazioni progettuali



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV

Nel caso in cui una proposta progettuale, su cui sia stato riscontrato esito positivo dei livelli di verifica di cui all'articolo 6, punto b), e che abbia avuto accesso al prodotto finanziario di un Operatore, sia oggetto di variazioni in aumento del solo fabbisogno finanziario oggetto di supporto a valere sul Fondo di Fondi, senza che ciò sia determinato da una variazione progettuale, il soggetto destinatario finale potrà richiedere all'Operatore di valutare un incremento del supporto finanziario originariamente accordato.

L'Operatore fornirà comunicazione all'AdG di tale circostanza e procederà alla valutazione finanziaria, secondo il proprio insindacabile giudizio, della procedibilità e sostenibilità del supporto finanziario aggiuntivo richiesto dal destinatario finale a valere sul FdF, senza necessità di autorizzazione o riscontro da parte dell'AdG.

Articolo 7 - Tipologia di proposta progettuale e settori di investimento ammissibili

a) Sono ammissibili le proposte progettuali le cui attività riguardano le fasi iniziali della ricerca (Technology Readiness Level³, TRL 2-5) nonché le fasi successive (TRL fino a 8) che intendono rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, privilegiando lo sviluppo e/o l'utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Technologies, "KETs")⁴, ossia:

- Materiali e nanotecnologie;
- fotonica e micro/nano elettronica;
- tecnologie delle scienze della vita;
- intelligenza artificiale; sicurezza digitale e connettività.

b) In base a quanto stabilito nell'Accordo di Finanziamento AdG-BEI ("Appendice A - Punto II "Strategia d'Investimento e Piano di attività", lettera "c"), sono ammissibili investimenti unicamente in proposte progettuali che non siano ancora stati completati; in particolare, lo Strumento Finanziario non deve rifinanziare acquisizioni, né partecipare a progetti già completati.

c) Le proposte progettuali di R&I ammissibili devono rientrare nelle seguenti aree di specializzazione definite dalla SNSI e riprese dal Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2015-2020:

- i. Aerospazio;
- ii. Agrifood;
- iii. Blue Growth (economia del mare);
- iv. Chimica verde;
- v. Design, creatività e made in Italy;
- vi. Energia;
- vii. Fabbrica intelligente;
- viii. Mobilità sostenibile;
- ix. Salute;

³ Livello di maturità tecnologica.

⁴ <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/28e1c485-476a-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en>



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV

- x. Comunità intelligenti, sicure e inclusive;
- xi. Tecnologie per gli ambienti di vita;
- xii. Tecnologie per il patrimonio culturale.

d) Le risorse del FdF non sono ripartite tra le aree di specializzazione.

Articolo 8 - Presentazione delle proposte e documentazione richiesta

a) A partire dalla data di pubblicazione originaria del presente avviso, di cui al successivo art. 9, le proposte progettuali possono essere presentate on line ai Fondi, tramite gli Operatori, ai seguenti indirizzi:

- Fondo Ricerca e Innovazione S.r.l. (Gruppo Intesa Sanpaolo)/Equiter S.p.A. - indirizzi web <http://www.equiterspa.com> e <http://fondoricercainnovazione.equiterspa.com>

- Medio Credito Centrale (MCC) - indirizzo web <http://www.mcc.it/>

- Banco di Sardegna S.p.A. - indirizzo web www.bancosardegna.it (mail: fondor&i@bancosardegna.it).

b) Collegandosi ai siti web di cui al punto precedente, è possibile reperire tutte le informazioni utili per presentare le proposte progettuali di ricerca e compilare i moduli di presentazione delle medesime.

c) Le proposte progettuali sono registrate e valutate secondo quanto previsto agli art. 6 e 7.

d) La scadenza temporale per le erogazioni è il 31.12.2023, salvo il completo assorbimento delle risorse di cui al precedente art. 5, di cui viene data opportuna pubblicità; gli Operatori acquisiscono le domande anche posteriormente al 31.12.2022, purché entro tempistiche congrue ad erogare tutte risorse in gestione entro e non oltre il 31.12.2023⁵.

e) Secondo le modalità esplicitate nei rispettivi siti web, è possibile ricevere chiarimenti dagli Operatori, i quali aggiornano un'apposita sezione dedicata alle risposte alle richieste più frequenti di chiarimenti ad essi pervenute;

f) la data ultima per la conclusione dei progetti di ricerca è il 31.12.2025 fatta salva la possibilità, per i soli progetti che beneficiano di investimenti sotto forma di capitale di rischio (equity/quasi-equity) di ottenere, secondo i termini e le modalità prescritti dall'art. 42.3 del Reg. UE 1303/2013, "investimenti ulteriori"; fino al 31.12.2027.

Articolo 9 - Disposizioni in materia di pubblicità del presente Avviso

a) Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del PON R&I, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Sezione "Estratti, sunti e comunicati".

⁵ Si richiama anche in questo caso la particolare previsione regolamentare sul capitale di rischio (art. 42 par. 3, Reg. UE 1303/2013).



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV

Articolo 10 - Ulteriori informazioni

a) Ulteriori informazioni possono essere acquisite attraverso i seguenti contatti:

- Fondo Ricerca e Innovazione S.r.l. (Gruppo Intesa Sanpaolo)/Equiter S.p.A.) e-mail: comunicazione@equiterspa.com

contatto telefonico: 011 5556815

- Medio Credito Centrale (MCC) e-mail: fondoricercainnovazione@postacertificata.mcc.it

contatto telefonico dell'Area Finanza Agevolata: 06 47912267

- Banco di Sardegna S.p.A (Ufficio Finanza d'impresa e Crediti Speciali - Fondo Ricerca & Innovazione)

e-mail: fondor&i@bancosardegna.it

contatto telefonico: + 39/079226000

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
AUTORITÀ DI GESTIONE PON
(Dott.ssa Sara Rossi)

"Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse"